



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

SPORTELLLO AMBIENTE

DETERMINAZIONE NUMERO 780 DEL 17/06/2020, obiettivo 2020_5310

OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. AUTORIZZAZIONI DEROGHE CANTIERI AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, LETTERA H) DELLA LEGGE N. 447/1995. PROROGA PROCEDURA SEMPLIFICATA VALIDA FINO AL 3 LUGLIO 2020.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE, APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA

VISTI:

- l'art. 107 del d.lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm., nella parte in cui prevede che sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi, tra i quali, in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 52 dello statuto comunale, il quale stabilisce che ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 25 del regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di giunta comunale n. 185 del 29/6/2012, esecutiva, il quale prevede che i dirigenti di settore svolgono compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi loro assegnati e che agli stessi spetta l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa;
- l'art. 22 del regolamento comunale di ordinamento finanziario e contabile, approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 93 del 07/06/2001, esecutiva, il quale prevede che tutte le determinazioni di impegno di spesa assunte dal dirigente, nonché le proposte di deliberazione di prenotazione di spesa, devono essere comunicate al responsabile del servizio finanziario con l'indicazione dell'ammontare della spesa e degli elementi necessari per stabilire l'imputazione della stessa;
- il d. lgs. 18/04/2016, n. 50, "codice dei contratti pubblici" e ss.mm.;
- il decreto sindacale n. 8 del 27/02/2020 con cui è stato aggiornato e confermato al dott. Claudio Vanin l'incarico di direzione del settore "Polizia Locale, appalti ed Edilizia Privata", comprensivo dell'unità organizzativa "Ambiente e Protezione Civile", con decorrenza dal 01/03/2020.

VISTE altresì:

- la delibera del 19/12/2019 n. 113, con la quale il consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- la delibera del 24/12/2019, n. 443, con la quale la giunta comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione 2020-2022.

PREMESSO che:

- la legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" che, tra le altre cose, prevede l'adozione di regolamenti comunali per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico e ammette il rilascio di autorizzazioni comunali in deroga ai valori limite di immissione assoluti e differenziali per lo svolgimento di attività temporanee nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso e nello specifico all'articolo 6 lettera h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in

- luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;
- la legge regionale del 10/05/1999, n. 21 che detta norme di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento prodotto dal rumore e, tra le altre cose, all'art. 7 ammette la possibilità in capo ai comuni di autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione, per lo svolgimento di attività temporanee ovvero mobili, qualora lo richiedano particolari esigenze locali;
 - con delibera del consiglio comunale n. 82 del 18/06/2015 è stato approvato il regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico che al Titolo V disciplina le modalità e i criteri di rilascio delle autorizzazioni in deroga per l'attività dei cantieri edili, stradali ed assimilabili;
 - all'articolo 25 del richiamato regolamento è previsto che le domande di autorizzazione in deroga devono pervenire all'Amministrazione comunale di norma 30 giorni prima della data di inizio delle lavorazioni rumorose;
 - all'articolo 26 sono richiamati i limiti massimi di immissione sonora autorizzabili in deroga per le attività di cantiere e che al medesimo articolo prevede la possibilità di autorizzare, previa presentazione della documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) con indicate le opere di mitigazione sonora, lo svolgimento di attività di cantiere con limiti di rumorosità e/o orari differenti, a condizione che siano adottati tutti gli accorgimenti (anche organizzativi) tecnicamente ed economicamente fattibili per minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita esposti;
 - il regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico prevede all'articolo 27 che l'attività di cantiere possa essere svolta nel periodo dal 01 ottobre al 30 aprile dalle ore 08:00 alle ore 19:00 con interruzione pomeridiana dalle ore 12:00 alle 13:00 e dal periodo dal 01 maggio al 30 settembre dalle ore 08:00 alle ore 19:30 con interruzione pomeridiana dalle ore 12:30 alle 16:00.

RICHIAMATI:

- la delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 e s.m.i. in attuazione dell'articolo 1, comma 1, numero 9, DPCM 11.3.2020, il cui contenuto è stato integrato in data 24/04/2020;
- il D.P.C.M. del 17/05/2020 e le disposizioni contenute nell'Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;

CONSIDERATO che:

- al fine di stabilire nuove modalità e criteri di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti in deroga per lo svolgimento di attività temporanee di cantiere dopo la fase di sospensione determinata dalle disposizioni ministeriali emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché per fronteggiare con maggiore spinta il disagio economico del settore edilizio pesantemente colpito dalle restrizioni conseguenti all'ottemperanza delle medesime si è inteso predisporre una procedura in forma semplificata e relativa modulistica in grado di far fronte alle nuove esigenze del territorio e disciplinare la ripresa delle attività edilizie;
- sulla base delle motivazioni sopraindicate è stata emessa la Determinazione dirigenziale n°578 del 29/04/2020 "Emergenza covid-19. Autorizzazioni deroghe cantieri ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge n. 447/1995. Procedura semplificata" la cui efficacia si concludeva con il mese di maggio 2020 e la delibera della G.M. n.104 del 19/05/2020 con la quale è stata disciplinata la prosecuzione delle attività del settore edile fino al 20 giugno 2020 con alcune modifiche rispetto alle disposizioni precedentemente assunte;

VISTA la nota n°50 del 08/06/2020 prot. com.le n. 34060/2020 con la quale il Prefetto di Venezia nel rappresentare a tutti i Comuni della costa veneziana la situazione di grave difficoltà in cui versano le imprese di costruzione che realizzano interventi edilizi nei territori dei Comuni balneari dell'area metropolitana di Venezia, dove regolamenti e ordinanze comunali pongono dei limiti allo svolgimento dell'attività edilizia nel periodo estivo per tutelare il settore turistico-ricettivo, invita i Sindaci a valutare l'opportunità di prendere in considerazione le istanze di maggior flessibilità nella gestione dell'attività edile richiesta dalle imprese e dall'ANCE Associazione Nazionale Costruttori edili;

ATTESO che il Comune di Jesolo ha già stabilito nuove modalità e criteri di istruttoria per il rilascio dei provvedimenti in deroga per lo svolgimento di attività temporanee di cantiere dopo la fase di sospensione determinata dalle disposizioni ministeriali emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica da Covid-19, consentendo in tutto il territorio comunale alle imprese di operare dal 1 maggio in deroga alle limitazioni previste dal regolamento permettendo alle stesse di recuperare i mesi di forzata inattività dovuta all'emergenza epidemiologica nel periodo in cui i lavori sarebbero stati comunque sospesi per il rispetto delle norme regolamentari.

RISCONTRATO tuttavia che in prossimità della scadenza del 20 giugno per la chiusura dei cantieri in terza fascia diverse imprese hanno rappresentato la necessità di ultimare i lavori e di completare l'esecuzione delle attività di cantiere a basso impatto acustico.

RITENUTO, alla luce dell'esperienza maturata nel periodo di applicazione della procedura di cui ai punti precedenti e della necessità di contemperare sia le esigenze del settore edilizio che quelle del settore turistico in prossimità dell'avvio della stagione balneare, di dover disciplinare la prosecuzione delle attività del settore edile fino al 3 luglio 2020 con alcune modifiche rispetto alle disposizioni precedentemente assunte e valide fino al 20 giugno 2020.

VALUTATA l'opportunità di ricorrere alla deroga ai sensi dell'articolo 6 lettera h) della legge 26/10/1995, n. 447 per le attività di cantiere i cui soggetti interessati comunicano con la modalità della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 lo svolgimento dei lavori, completando la dichiarazione con le seguenti informazioni come da relativa modulistica:

- a. localizzazione del cantiere;
- b. scelta dell'attività di cantiere svolta tra le due tipologie ammesse;
- c. nominativo e recapiti del responsabile del cantiere.

RITENUTO di ammettere la possibilità ai soggetti interessati di avvalersi per lo svolgimento delle attività di cantiere in deroga fino al 3 luglio 2020 delle seguenti disposizioni e modalità operative:

- a. sono consentite:
 - attività atte all'ultimazione definitiva dei lavori entro e non oltre il 3 luglio 2020 con il conseguente ripiegamento dei cantieri e lo sgombero definitivo delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro detto termine;
 - lavorazioni a ridotto impatto acustico.
- b. la frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:30, il sabato e i prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
- c. i limiti di immissione sonora da rispettare sono quelli previsti all'art. 26 del regolamento comunale di tutela dall'inquinamento acustico;
- d. non sono consentite attività di cantiere in deroga nei giorni festivi e nella fascia oraria dalle 19:30 alle 8:00, fatte salve attività previste in emergenza e non procrastinabili opportunamente documentate.

DATTO ATTO che, a far data dal 04/07/2020, sarà nuovamente in vigore la procedura ordinaria prevista dal Regolamento Comunale per la Tutela dall'inquinamento Acustico che prevede la possibilità, previa presentazione di apposita istanza con gli allegati previsti, di derogare le attività di cantiere nelle fasce I-entroterra e II-intermedia nel rispetto dei limiti di immissione sonora e relativi orari nonché la sospensione per i cantieri in fascia III-frontemare fino al 31/08/2020.

RITENUTO che quanto sopra, coerentemente con quanto finora disposto con Determina Dirigenziale n°578 del 29/04/2020 e D.G.C. n°108 del 21/05/2020, possa ritenersi in linea con quanto proposto dal Prefetto di Venezia e con le necessità di non ostacolare la ripresa del settore edilizio pesantemente colpito dalle restrizioni conseguenti all'ottemperanza delle disposizioni ministeriali emanate per far fronte alla emergenza epidemiologica da Covid-19;

DATO ATTO che:

- la proroga è stata valutata con parere favorevole nella seduta della Giunta Comunale del 16/06/2020;
- il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e pertanto non è trasmesso al settore finanziario e sviluppo economico per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. per le motivazioni in premessa descritte, di ammettere la deroga ai sensi dell'articolo 6 lettera h) della legge 26/10/1995, n. 447 alle attività di cantiere i cui soggetti interessati comunicano con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 lo svolgimento dei lavori, completando la dichiarazione con le seguenti informazioni come da relativa modulistica:
 - a. localizzazione del cantiere;
 - b. scelta dell'attività di cantiere svolta tra le due tipologie ammesse;
 - c. nominativo e recapiti del responsabile del cantiere.
3. di ammettere la possibilità ai soggetti interessati di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cantiere in deroga in tutto il territorio comunale fino a 3 luglio 2020, delle seguenti disposizioni e modalità operative:
 - a. sono consentite:
 - attività atte all'ultimazione definitiva dei lavori entro e non oltre il 3 luglio 2020 con il conseguente ripiegamento dei cantieri e lo sgombero definitivo delle aree di lavoro e delle relative pertinenze entro detto termine;
 - lavorazioni a ridotto impatto acustico.
 - b. la frequenza settimanale dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 16:00 alle 19:30, il sabato e i prefestivi dalle ore 8:00 alle ore 12:30;
 - c. i limiti di immissione sonora da rispettare sono quelli previsti all'art. 26 del regolamento comunale di tutela dall'inquinamento acustico;
 - d. non sono consentite attività di cantiere in deroga nei giorni festivi e nella fascia oraria dalle 19:30 alle 8:00, fatte salve attività previste in emergenza e non procrastinabili opportunamente documentate.
4. di approvare la modulistica predisposta ai fini della comunicazione di cui al punto 2. del presente atto e qui allegata sub A);
5. di dare atto che le deroghe ammesse ai sensi della presente deliberazione si intendono tacitamente rilasciate alla data di presentazione della comunicazione al protocollo generale del Comune e l'incompleta o erronea compilazione della stessa sarà oggetto di richiesta di integrazione dell'ufficio preposto nella fase istruttoria ai fini del suo perfezionamento.
6. l'ammissione alla deroga come da procedura semplificata di cui alla presente deliberazione non costituisce deroga alle disposizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14/03/2020 e s.m.i, il cui contenuto è stato integrato in data 24/04/2020, a cui le attività di cantiere dovranno attenersi scrupolosamente.
7. a far data dal 04/07/2020, tornerà in vigore la procedura ordinaria prevista dal Regolamento Comunale per la Tutela dall'inquinamento Acustico che prevede la possibilità, previa presentazione di apposita istanza con gli allegati previsti, di derogare le attività di cantiere nelle fasce I-entroterra e II-intermedia nel rispetto dei limiti di immissione sonora e relativi orari nonché la sospensione per i cantieri in fascia III-frontemare.
8. la violazione delle disposizioni del presente provvedimento e del regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico per le parti con la stessa compatibili comporta l'applicazione delle sanzioni previste nel medesimo regolamento oltre a quelle penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445/2000;
9. di stabilire che, constatato il carattere emergenziale e temporaneo del presente atto, le deroghe concesse con le modalità di cui al precedente punto 2., hanno validità esclusivamente limitata ai

periodi richiamati al punto 3. eventualmente prorogati con apposito atto da emanarsi qualora ne sussistano le condizioni e le stesse non siano in contrasto con le vigenti disposizioni ministeriali o regionali.

10. di trasmettere il presente atto al Comando di Polizia Locale per i controlli di competenza;
11. di informare gli operatori del settore edile e i cittadini sulle misure in argomento mediante pubblicazione di specifico avviso nel sito istituzionale e nel Sistema Informativo Territoriale comunale (S.I.T.).
12. la presente determinazione non viene trasmessa al responsabile del settore finanziario e sociale per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto dal presente provvedimento non derivano spese

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
POLIZIA LOCALE APPALTI ED EDILIZIA PRIVATA
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Fanno parte integrante del fascicolo inerenti a questo atto amministrativo i seguenti documenti:

Nome file: ALLEGATO CdR_53_15_C Deroga cantieri fase COVID 19

sha256: 8235880797F59C2779B02D3DEA11F322DBE667C842EBF0FEC74BA00530A4DCE5